

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TRIBUTI

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER MQ graduata a seconda dell'importanza dell'area	
	CAT.1	CAT.2
Occupazioni del suolo	€ 24,00	€ 16,00
Occupazioni di spazi soprastanti E sottostanti il suolo	€ 12,00	€ 8,00
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€ 7,00	€ 5,00
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10	€ 3,00	€ 2,00
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	€ 24,00	€ 16,00

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% .

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ graduata a seconda dell'importanza dell'area	
	CAT.1	CAT.2
1) Occupazioni del suolo	€ 0,70	€ 0,35
2) Occupazioni di spazi soprastanti E sottostanti il suolo	€ 0,35	€ 0,18
3) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€ 0,21	€ 0,11
4) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusioni di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 1,05	€ 0,53
5) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	€ 0,35	€ 0,18
6) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,14	€ 0,07
7) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture di cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie	€ 0,35	€ 0,18
8) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	€ 0,91	€ 0,46
9) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,35	€ 0,18
10) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive	€ 0,14	€ 0,07

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 25%;
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%;
- Per le occupazioni temporanee superiori a 90 giorni si applicano le relative tariffe per le occupazioni permanenti, proporzionate ai giorni di effettiva occupazione.
- Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la

tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3) TARIFFA PER FASCIA ORARIA:

	8-13		13-19		19-8	
	Euro		Euro		Euro	
	Cat.1	Cat.2	Cat.1	Cat.2	Cat.1	Cat.2
1	€ 0,35	€ 0,18	€ 0,25	€ 0,13	€ 0,11	€ 0,06
2	€ 0,18	€ 0,09	€ 0,13	€ 0,07	€ 0,05	€ 0,03
3	€ 0,11	€ 0,06	€ 0,08	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,02
4	€ 0,53	€ 0,27	€ 0,90	€ 0,45	€ 0,69	€ 0,35
5	€ 0,18	€ 0,09	€ 0,13	€ 0,07	€ 0,05	€ 0,03
6	€ 0,07	€ 0,04	€ 0,05	€ 0,03	€ 0,02	€ 0,01
7	€ 0,18	€ 0,09	€ 0,13	€ 0,07	€ 0,05	€ 0,03
8	€ 0,46	€ 0,23	€ 0,32	€ 0,16	€ 0,14	€ 0,07
9	€ 0,18	€ 0,09	€ 0,13	€ 0,07	€ 0,05	€ 0,03
10	€ 0,07	€ 0,04	€ 0,05	€ 0,03	€ 0,02	€ 0,01

4) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO:

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa Euro 0,775 (pari a Lire 1.500) per utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a Euro 516,46 (pari a lire 1.000.000) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 c. 2 lettera f) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. I soggetti in questione debbono presentare la denuncia prevista dall'art. 50 comma 3 del D.Lgs n. 507

del 1993, precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, entro il 30 aprile, soltanto per il primo anno di applicazione.

5) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località	Tariffa in Euro	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 lt	Per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri
a) centro abitato	€ 45,00	€ 9,00
b) zona limitrofa	€ 37,00	€ 7,50
c) sobborghi e zone periferiche	€ 22,50	€ 4,50
d) frazioni	€ 7,50	€ 1,50

6) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli apparecchi	Tassa annuale euro
A) Centro abitato	€ 15,00
b) Zona limitrofa	€ 11,00
c) frazioni sobborghi e zone periferiche	€ 7,50

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art.49 – Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) * del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- Il comma 1, lettera c) dell'Art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

“1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

...omississ....

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.